

PATTO DI INTEGRITÀ
(art. 1, comma 17, Legge n. 190/2012)

Articolo 1

Il presente Patto d'integrità obbliga stazione appaltante ed operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Nel caso in cui l'operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamento temporaneo o altra aggregazione d'imprese, le obbligazioni del presente Patto investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento o all'aggregazione.

Articolo 2

Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante di ogni contratto d'appalto e di concessione di lavori, servizi o forniture, affidato dalla stazione appaltante. Sarà, pertanto, allegato al contratto stipulato con l'aggiudicatario.

In sede di gara, l'operatore economico, a pena di esclusione, dichiara di accettare ed approvare la disciplina stabilita dal Patto.

Articolo 3

L'Appaltatore o il Concessionario:

- a) dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell'aggiudicatario;
- b) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l'aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;
- c) esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;
- d) assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti o in una qualsiasi altra relazione, anche di fatto, con i medesimi, tale da comportare che le rispettive offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; assicura, altresì, che non ha concluso, né concluderà, con altri partecipanti alla procedura, accordi di alcun genere che producano gli effetti suindicati;
- e) assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
- f) segnala, al Responsabile della prevenzione della corruzione della stazione appaltante, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della stazione appaltante; al segnalante si applicheranno, per quanto compatibili, le tutele previste dall'art. 1, comma 51, della Legge n. 190/2012 e dall'art. 54-bis del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- g) informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente Patto e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;
- h) collabora con le forze di pubblica sicurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d'esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;
- i) acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per cottimi e sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie:

- 1. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

2. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
 3. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
 4. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 5. noli a freddo di macchinari;
 6. forniture di ferro lavorato;
 7. noli a caldo;
 8. autotrasporti per conto di terzi;
 9. guardiania dei cantieri;
- j) inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il diniego dell'autorizzazione;
- k) comunica tempestivamente, alla Prefettura ed all'Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa; il presente adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta, nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

Articolo 4

La stazione appaltante:

- a) rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- b) avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di gara e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;
- c) avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio *"Codice di comportamento dei dipendenti"* e del D.P.R. n. 62/2013 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*);
- d) si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis;
- e) segnala, senza indugio, ogni illecito all'Autorità giudiziaria;
- f) rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

Articolo 5

La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all'operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente Patto può comportare:

- a) l'esclusione dalla gara;
- b) l'escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;
- c) la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;
- d) l'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- e) la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

- f) l'esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
- g) la segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità giudiziaria.

Articolo 6

Il presente Patto vincola l'operatore economico per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d'arte, della prestazione contrattuale.

Stazione appaltante _____

Appaltatore / Concessionario _____